



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

Ordinanza n° *117* del 07/09/2011

IL SINDACO

Vista la nota Prot. 5729/DP del 08/06/2011 del Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche-ASL Salerno Ambito 3 di Vallo della Lucania;

Premesso che la farmaco-sorveglianza è l'insieme delle azioni di controllo a carattere preventivo esercitate nell'ambito della produzione, della distribuzione, della detenzione, della fornitura e dell'impiego dei medicinali veterinari e che il servizio Prevenzione ASL SA- Ambito 3 ha impostato una campagna sul corretto uso dei medicinali veterinari con il coinvolgimento attivo di tutti i protagonisti interessati nella gestione del farmaco: Medici Veterinari Liberi Professionisti, Medici Veterinari Pubblici, Farmacisti e Allevatori, attraverso momenti di formazione e di confronto;

Considerato che l'uso non corretto del farmaco veterinario o peggio l'abuso dello stesso può determinare problematiche dirette sia sulla salute degli animali che sulla salute pubblica attraverso problemi di natura allergico-intollerante, fenomeni di antibiotico resistenza dovuti al consumo di alimenti di origine animale contenenti principi attivi di farmaci veterinari e che la presenza inoltre di principi farmacologici in prodotti di origine animali comporta problematiche inerenti i processi di trasformazione dei prodotti (filiera lattiero casearia);

Atteso che l'attività del Servizio Prevenzione e Igiene ASL SA Ambito 3 è stata impostata principalmente sulla prevenzione, e che tuttavia in alcuni casi nel corso dei controlli ufficiali si è ricorso ad azioni di natura repressiva, quali ammonimenti, diffide e sanzioni.

Visti i DD.LGs. n°193 del 6 Aprile 2006 e n°143 del 24/07/2007 e s.m.i. ed in particolare i seguenti articoli:

1. Art. 11 – Uso improprio di medicinali veterinari;
2. Art. 76 – Regolamentazione della prescrizione di medicinali veterinari;
3. Art. 77 – Termine di validità della ricetta;
4. Art. 78 – Ricorso alla terapia d'urgenza;
5. Art. 79 - Schema del registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti;
6. Art. 80/81/82/83 - Tenuta delle scorte di medicinali veterinari negli impianti di animali destinato al consumo umano e non la loro registrazione;
7. Art. 84 – Regolamentazione della scorta negli impianti di cura degli animali;
8. Art. 85 – Gestione delle scorte per attività zoiatrica;
9. Art. 118 – Modello di ricetta medico-veterinaria stabilito nell'allegato III del D. Lgs. 143/2007

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

a tutti gli operatori del settore presenti sul territorio comunale (allevatori, farmacisti e grossisti di farmaci veterinari ecc.), per i motivi di cui in premessa, il rispetto rigoroso e puntuale delle Normative vigenti e di tutto quanto sopra esposto nell'ambito della produzione, distribuzione, detenzione, fornitura ed impiego di **MEDICINALI VETERINARI**, in particolare è fatto obbligo al Farmacista Responsabile dei grossisti di farmaci di accettare ricette esclusivamente conformi alla normativa vigente ed a distribuire i farmaci esclusivamente dietro presentazione di ricetta conforme. Gli inadempienti saranno puniti a norma di legge.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente.

Capaccio, lì 07/09/2011



IL SINDACO
IL SINDACO
Pasquale MARINO